

REG. 4

Convenzione tra il Comune di Firenze - Direzione Istruzione - Servizio

Servizi all'Infanzia e l'A.T.I. costituita tra il Consorzio Nazionale

Con.Opera Società Cooperativa Sociale ed il Consorzio CO&SO –

Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale, per

la riserva di posti bambino/a presso il nido d'infanzia denominato IL

NIDO DEI BIMBI di Intesa Sanpaolo Group Service S.c.p.A., posto in

Firenze, Via Toscana s.n.c. - Periodo 3 settembre 2018 - 19 luglio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno due (2) del mese di aprile in Firenze

presso l'ufficio Contratti, Piazzetta di Parte Guelfa, n.3

tra

Dott.ssa Rosanna Onilde PILOTTI, nata ad Alessandria il 19 Luglio 1954,

domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, non in proprio

ma in rappresentanza del "COMUNE DI FIRENZE", Codice Fiscale

01307110484, che in seguito sarà chiamato Ente Pubblico, nella sua

qualità di Dirigente della Direzione Istruzione - Servizio Servizi all'infanzia,

giusto il disposto dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze e

dell'articolo 25 del Regolamento generale per l'attività contrattuale dello

stesso Comune;

e

2) Sig. Stefano QUADRAROLI, nato a Gubbio (PG) il 2/06/1977

domiciliato per la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al

presente atto non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione del "CONSORZIO NAZIONALE CON.OPERA Società

Cooperativa Sociale" con sede in Firenze, via San Giovanni Bosco, 4,

C.F. 05540590485, Numero Albo Cooperative A161688, Sezione Mutualità

prevalente, che di seguito sarà indicata come Organizzazione, la quale

interviene al presente atto in qualità di capogruppo mandataria, in

raggruppamento temporaneo di imprese con "CO&SO - Consorzio per la

Cooperazione e la Solidarietà' - Consorzio di Cooperative Sociali - Società

Cooperativa Sociale, Via Val di Pesa n. 1, numero d'iscrizione nel registro

delle Imprese di Firenze e Codice Fiscale 04876970486, in forza di

mandato collettivo speciale con rappresentanza conservato in atti e che il

medesimo dichiara tuttora valido e mai revocato;

premessi che:

fra i punti programmatici dell'Amministrazione comunale è previsto

l'obiettivo della riduzione/azzeramento della lista di attesa, sia attraverso la

creazione di nuovi posti nei nidi d'infanzia comunali che attraverso

interventi mirati alla realizzazione di nuove strutture educative anche di

proprietà aziendale;

- è funzionante dal 29-7-2010, determinazione n. 6758, nell'immobile di

proprietà comunale denominato VILLA BACARELLI sito in Firenze in Viale

della Toscana n. 25, concesso in comodato al Gruppo Intesa Sanpaolo

(attualmente Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.A), un nido

d'infanzia destinato ad ospitare i figli dei dipendenti delle Società facenti

parte del Gruppo;

- a partire dall'anno 2010 è stato instaurato un rapporto di collaborazione

fra il Comune di Firenze ed il suddetto Gruppo finalizzato alla riserva di

posti nido ai bambini ed alle bambine iscritti/e nella lista di attesa

comunale all'interno del nido d'infanzia sito in Viale della Toscana n. 25;

- il rapporto di collaborazione suddetto è stato instaurato ai sensi dell'articolo 26 bis comma 8 del DPGR n. 47/2003 (Regolamento di esecuzione della Legge Regionale 26/7/202 n. 32) per il quale *“Inidi aziendali pubblici e privati garantiscono una riserva di posti, pari ad almeno il dieci per cento e comunque non superiore al quarantacinque per cento della ricettività, per gli utenti residenti del Comune in cui è realizzato. La riserva di posti non sussiste qualora non vi siano richieste da parte degli utenti del Comune”*;

- con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 599 del 22 luglio 2013 è stato approvato il nuovo Regolamento di attuazione dell'art. 4 bis della Legge Regionale 26 luglio 2002 n. 32 in materia di servizi educativi alla prima infanzia, sostitutivo di quello approvato con DPGR n. 47/R/2003;

- ai sensi dell'art. 2 del nuovo Regolamento (DPGR 41/R/2013), i servizi educativi di cui alla Legge Regionale. 32/2002 (nidi d'infanzia e servizi integrativi per la prima infanzia) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi;

- con determinazioni n. 6435/2010, 8624/2013 e 6672/2016 sono state fissate le collaborazioni per gli anni educativi 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019;

- ai sensi del provvedimento dirigenziale n. 6672/2016 il rapporto di collaborazione prevede per l'anno educativo 2018/2019:

la riserva di n. 5 posti per bambini/e della graduatoria comunale;

il pagamento, per l'utilizzo di ciascuno dei posti riservati al Comune, di un importo pari alla retta massima prevista per la tipologia di nido comunale

| | | |
|--|--|--|
| | assimilabile al nido d'infanzia in oggetto, costo che il Comune provvederà | |
| | ad accreditare direttamente al Soggetto Gestore, secondo criteri e modalità | |
| | da definire dagli stessi con separata intesa; | |
| | l'applicazione alle famiglie interessate alla riserva di cui sopra del sistema | |
| | tariffario dei servizi educativi del Comune di Firenze, con pagamento della | |
| | relativa quota direttamente a quest'ultimo; | |
| | - con determinazione n. 8318/2016 sono state approvate le nuove | |
| | modalità operative per l'autorizzazione e l'accredimento dei servizi | |
| | educativi per la prima infanzia; | |
| | - con determinazione n. 2308/2017 è stato disposto il rinnovo | |
| | dell'autorizzazione e accreditamento del nido d'infanzia suddetto; | |
| | si conviene e si stipula quanto segue | |
| | Art. 1 | |
| | L'Ente Pubblico e l'Organizzazione, con il presente atto, instaurano, | |
| | all'interno della convenzione fra il Comune di Firenze e Intesa Sanpaolo | |
| | Group Service S.c.p.A, un rapporto di collaborazione finalizzato alla | |
| | riserva di posti bambino/a presso il nido d'infanzia denominato Nido dei | |
| | Bimbi posto in Firenze, Viale Toscana s.n.c. | |
| | Art. 2 | |
| | Il servizio oggetto della presente convenzione, rivolto a bambini/e in età | |
| | compresa tra i 6 ed i 36 mesi, è aperto dal lunedì al venerdì con orario | |
| | dalle ore 8 alle ore 18, da settembre a luglio, secondo il calendario | |
| | scolastico stabilito dal Servizio Servizi all'Infanzia. | |
| | I posti messi a disposizione per l'anno educativo 2018/2019 del Comune di | |
| | Firenze sono n. 5. | |

Per l'accesso al servizio di cui sopra e per la determinazione delle tariffe, relativamente ai posti riservati al Comune di Firenze, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente.

Art. 3

Le attività di cui all'articolo precedente si svolgono nei locali siti in Firenze, Viale Toscana s.n.c.

Gli ambienti, in regola con le autorizzazioni al funzionamento previste dalla normativa vigente e conformi alle norme in materia di igiene e sicurezza, sono dotati, a cura dell'Organizzazione, dei necessari arredi ed attrezzature, funzionali allo svolgimento delle attività proprie dei servizi svolti, tenendo conto delle particolari esigenze dei bambini e delle bambine da zero a tre anni di età.

Art. 4

Per la fornitura dei pasti l'Organizzazione garantisce il rispetto dei principi nutrizionali espressi nelle tabelle dietetiche in vigore per il Servizio servizi all'Infanzia del Comune di Firenze, adottando i menù presenti nelle stesse tabelle o menù alternativi che dovranno essere comunicati all'Ente Pubblico per le opportune verifiche ed autorizzazioni.

L'Organizzazione è tenuta ad approntare e formalizzare in apposito manuale il proprio piano di autocontrollo dell'igiene della produzione ai sensi dei Decreti Legislativi n.193/2007 e n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e del REG (CE) n. 852/2004; deve inoltre presentare all'Ente Pubblico dichiarazione attestante che il personale in servizio, addetto alla produzione e distribuzione dei pasti, manipolazione degli alimenti, alla pulizia e sanificazione degli ambienti, adibiti a tali

attività, ha partecipato ai relativi corsi di formazione e addestramento, come prescritto dalla normativa vigente.

Art. 5

Per l'accesso al servizio di cui sopra, relativamente ai posti riservati all'Ente Pubblico, si applicano le stesse modalità vigenti per i servizi gestiti direttamente dall'Ente, per il calendario di apertura e per la determinazione delle tariffe.

L'Organizzazione si assume l'impegno di curare, attraverso il proprio personale, le relazioni con l'utenza anche per la parte inerente il pagamento delle tariffe fornendo le necessarie informazioni in merito e provvedendo ad un primo controllo dell'effettuazione e dell'esattezza dei pagamenti.

L'Organizzazione s'impegna a rilevare le presenze dei bambini secondo le modalità operative indicate dall'Amministrazione Comunale, segnalando il protrarsi di assenze non giustificate. A tal fine dovrà dotarsi di apposito Tablet per la rilevazione delle presenze e delle assenze da comunicare all'Amministrazione comunale.

L'Organizzazione, in applicazione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 -GDPR (General Data Protection Regulation) e dal D.Lgs n.196/2003 garantisce che i dati relativi all'utenza acquisiti nel corso del servizio saranno utilizzati, solo ed esclusivamente, per lo svolgimento dello stesso, essendone vietata la diffusione e/o qualsiasi uso diverso, non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

Art. 6

L'Organizzazione si impegna a rendere le attività programmate con

continuità e per tutto il periodo di vigenza della presente convenzione e a dare immediata comunicazione, al responsabile nominato dall'Ente, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.

Art. 7

L'Organizzazione garantisce che gli operatori, inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione, siano in possesso delle abilitazioni professionali e delle competenze previste dalla legge e necessarie per lo svolgimento del servizio.

L'Organizzazione ha l'obbligo di curare che gli operatori inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile presso terzi, esonerando l'Ente:

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere al personale dell'aggiudicatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio;

- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro dovesse accadere ai bambini ed alle bambine e ai loro accompagnatori durante il periodo di svolgimento del servizio di cui sono destinatari, all'interno e all'esterno della struttura educativa.

L'Organizzazione garantisce il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008), nonché l'applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro di categoria.

Art. 8

Per l'utilizzo di ciascun posto riservato il Comune corrisponderà bimestralmente al soggetto gestore un importo pari alla retta massima prevista per la tipologia di nido comunale assimilabile al nido in oggetto, pari ad **€ 532,00**, oltre IVA 5%.

Il costo dei servizi di cui all'art. 2 ammonta complessivamente ad **€ 29.326,50**, compresa IVA 5%, per il periodo dal 3 settembre 2018 al 19 luglio 2019. La spesa suddetta risulta così determinata:

- **€ 11.172,00**, IVA compresa, periodo 3 settembre/dicembre 2018;

- **€ 18.154,50**, IVA compresa, periodo gennaio/19 luglio 2019;

Si provvederà alla liquidazione delle spese previste per il periodo 3 settembre 2018/19 luglio 2019 tramite 4 pagamenti bimestrali pari ad **€ 5.586,00**, IVA 5% compresa, ed un pagamento a saldo per il periodo maggio/luglio 2019 pari ad **€ 6.982,50**, IVA 5% compresa dietro presentazione di idonea documentazione fiscale;

Art. 9

Nel caso in cui tra i frequentanti il servizio vi siano bambini/e in situazione di disabilità e/o con bisogni educativi speciali tali da richiedere un'integrazione delle ore di presenza del personale del soggetto aggiudicatario, l'Amministrazione comunale prevede l'assegnazione di una figura educativa, da individuare a mezzo di distinta procedura. Il costo aggiuntivo per l'integrazione suddetta è a carico dell'Ente pubblico.

All'interno del servizio andranno definiti, in collaborazione fra la figura educativa suddetta individuata dall'Ente e il personale educativo del servizio, i reciproci livelli d'intervento.

Art. 10

La convenzione ha validità temporale per il periodo 3 settembre 2018 – 19 luglio 2019. Al termine del periodo di validità della presente convenzione, i responsabili della gestione del progetto sono tenuti a presentare all'Ente una relazione congiunta sull'attività svolta.

Art. 11

L'Organizzazione s'impegna a sostenere finanziariamente gli eventuali oneri e spese derivanti dalla formazione e aggiornamento del personale che opera nei servizi oggetto della presente convenzione, al fine di garantire la qualità permanente delle attività svolte.

Art. 12

I responsabili dell'attuazione del presente rapporto convenzionale, nominati rispettivamente dall'Ente nella persona del Responsabile P.O. Servizi Educativi Privati Dott. Rosario Serio e dall'Organizzazione nella persona del Dott. Stefano Quadraroli, effettueranno verifiche periodiche, avvalendosi anche dei propri uffici e collaboratori, al fine di monitorare l'andamento dei servizi e la loro rispondenza agli obiettivi stabiliti ed alle aspettative degli utenti.

Art. 13

L'Ente può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida ad adempiere entro un termine non superiore a 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell'Organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Art. 14

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e successive modifiche e integrazioni, l'Organizzazione si obbliga a ottemperare a quanto previsto dalla Legge sopracitata. In particolare l'Organizzazione, con comunicazioni che si conservano in atti, ha provveduto ad indicare all'Ente Pubblico gli estremi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e i nominativi dei soggetti delegati ad operare su di essi. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art. 3 della Legge 136/10 e successive modifiche ed integrazioni, i pagamenti verranno effettuati su tali conti correnti dedicati, mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'Organizzazione effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.3 comma 8 della Legge 136/10 e successive modifiche e integrazioni.

Le Parti danno atto che per la gestione del servizio oggetto del presente provvedimento è stato acquisito il seguente **Codice CIG: ZA92438DF6**.

Le spese di bollo e registrazione eventuali e relative alla presente convenzione sono a carico dell'Organizzazione.

L'imposta sul bollo è stata assolta in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Ufficio Territoriale di Firenze prot. N. 67833 del 02/08/2016.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro

competente è quello di Firenze.

Art. 16

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, operano le norme del Codice Civile.

La presente convenzione si compone di n. 16 articoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare specificamente.

Il presente atto è sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., a mezzo di firma digitale valida alla data odierna nel testo.

Letto approvato e sottoscritto.